



COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO

Provincia di Sassari – Zona Omogenea di Olbia - Tempio

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA N. 5 DEL 20-01-23

OGGETTO: Reclamo al Tribunale Ordinario di Tempio Pausania promosso dai Sig.ri Veronelli N., Veronelli C.A. e Bolognesi D. contro il Comune di Loiri Porto San Paolo, per la riforma dell'ordinanza del 1° luglio 2022 emessa nel procedimento R.G. n. 908/2021. Affidamento incarico legale all'avv. Carlo Selis e contestuale impegno di spesa

IL RESPONSABILE DELL'AREA

L'anno duemilaventitre, il giorno venti, del mese di gennaio, la sottoscritta Ing. Simona Lepori, Responsabile dell'Area Urbanistica in applicazione dell'art. 107 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267, adotta alla seguente determinazione:

Visti:

- il Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Premesso che:

- con Delibera Consiliare n. 39 del 01 agosto 2022, aggiornato con Deliberazione Consiliare n. 70 del 29 dicembre 2022, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025;
- con deliberazione del Consiglio Comunale del 29 dicembre 2022, n. 71, è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2023-2025;
- con deliberazione della Giunta Comunale del 13 gennaio 2023, n. 3, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025;
- con Decreto del Sindaco del 20 luglio 2022 n. 13 ("Conferimento funzioni dirigenziali ed incarichi di posizione organizzativa. Individuazione sostituti"), la sottoscritta ha ricevuto l'incarico di Responsabile dell'Area Urbanistica e Ambiente di questo Comune a far data dal 01 ottobre 2022;

Considerato che con nota n. 9343 acquisita la Protocollo generale dell'Ente in data 19 luglio 2021 sono stati notificati al Comune di Loiri Porto San Paolo:

- a. il ricorso per denuncia di nuova opera ex artt. 688 cod. proc. civ. e 1171 cod. civ., proposto innanzi al Tribunale Ordinario di Tempio Pausania dai Sig.ri Veronelli N., Veronelli C.A. e Bolognesi D. contro il Consorzio di Gestione Area Marina Protetta Tavolara Punta Coda Cavallo e la società So.ge.mar. Costruzioni s.r.l., con il quale chiedono che il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, voglia:
- in via principale, vietare, ai sensi degli artt. 1171 cod. civ., 688 e 669 bis e ss. cod. proc. civ., a So.ge.mar. Costruzioni s.r.l., incaricata dal Consorzio di Gestione Area Marina Protetta Tavolara Punta Coda Cavallo dell'esecuzione dell'intervento denominato "*Porto Taverna ad impatto zero (Comune di Loiri Porto San Paolo)*", la prosecuzione dei lavori di realizzazione della passerella in legno che percorre il tratto di litorale dal "*molo militare della Tavolara*" fino alla spiaggia della piazzetta di Porto San Paolo, intrapresi sul fondo comunale identificato al Catasto al foglio 235, mappale 1238 del Comune di Loiri Porto San Paolo e confinante con le proprietà dei ricorrenti, nonché ordinare il ripristino dello status quo ante;
 - in ogni caso, fissare, ai sensi dell'art. 614 bis cod. proc. civ., una somma dovuta da So.ge.mar. Costruzioni s.r.l. ai Sig.ri ricorrenti per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento del giudice o di inosservanza successiva all'emissione del medesimo, da quantificarsi in non meno di € 5.000,00 al giorno, e condannare Immobiliare So.ge.mar. Costruzioni s.r.l. al pagamento delle spese e delle competenze del presente procedimento;
- b. l'istanza integrativa della domanda per denuncia di danno temuto ex art. 1172 cod. civ., con la quale i Sig.ri ricorrenti chiedono che il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, voglia, in aggiunta alle domande formulate con il Ricorso ex artt. 688 cod. proc. civ. e 1171 cod. civ., eventualmente o alternativamente:
- c. in via principale, ordinare, ai sensi degli artt. 1172 cod. civ. e 688 cod. proc. civ., al Comune di Loiri Porto San Paolo, a So.ge.mar. Costruzioni s.r.l. e al Consorzio di Gestione Area Marina Protetta Tavolara Punta Coda Cavallo l'immediata esecuzione delle opere necessarie alla eliminazione della situazione di pericolo, quali, in particolare, la rimozione della passerella in argomento;

- in ogni caso, fissare, ai sensi dell'art. 614 bis cod. proc. civ., una somma dovuta dal Comune di Loiri Porto San Paolo, da So.ge.mar. Costruzioni s.r.l., e dal Consorzio di Gestione Area Marina Protetta Tavolara Punta Coda Cavallo ai sig.ri Veronelli N., Veronelli C.A. e Bolognesi D. per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento del giudice o di inosservanza successiva all'emissione del medesimo, da quantificarsi in non meno di € 5.000,00 al giorno, e condannare i resistenti al pagamento delle spese e delle competenze del procedimento.

Considerato che:

- con Ordinanza emessa in data 01.07.2022, acquisita al protocollo dell'Ente il 06/07/2022 al n. 10910, il Tribunale di Tempio Pausania-Sezione Civile in merito alla causa civile iscritta al n. RG 908/2021, dichiara inammissibile il ricorso in questione;
- in data 21.07.2022 i ricorrenti, tramite il loro legale, presentano al Tribunale di Tempio Pausania Reclamo al Collegio ex art. 669-terdecies cod. proc. civ. con il quale chiedono:
- in via principale di ordinare, ai sensi degli artt. 1172 cod. civ. e 688 cod. proc. civ. al Comune di Loiri Porto San Paolo, a So.ge.mar. Costruzioni s.r.l. e al Consorzio di Gestione Area Marina Protetta Tavolara Punta Coda Cavallo l'immediata esecuzione delle opere necessarie all'eliminazione della situazione di pericolo, quali, in particolare, la rimozione della passerella di cui si discute, - fissare ai sensi dell'art. 614 bis cod. proc. civ. una somma dovuta dal Comune di Loiri Porto San Paolo, da So.ge.mar. Costruzioni s.r.l. e dal Consorzio di Gestione Area Marina Protetta Tavolara Punta Coda Cavallo ai sig.ri Nathalie Veronelli, Christian Veronelli e Dario Bolognesi per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento del Giudice o di inosservanza successiva all'emissione del medesimo da quantificarsi in non meno di € 5.000,00 al giorno; condannare i resistenti al pagamento delle spese e delle competenze di entrambe le fasi del presente procedimento.
- in via subordinata, per la denegata ipotesi di conferma del provvedimento del primo Giudice, ridurre le spese liquidate a carico dei ricorrenti nel primo grado del presente procedimento cautelare per le ragioni esposte in narrativa.

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 05 del 19/01/2023 avente ad oggetto: "Reclamo al Tribunale Ordinario di Tempio Pausania promosso dai Sig.ri Veronelli N., Veronelli C.A. e Bolognesi D. contro il Comune di Loiri Porto San Paolo, per la riforma dell'ordinanza del 1° luglio 2022 emessa nel procedimento R.G. n. 908/2021. Autorizzazione a resistere in giudizio." con la quale si stabiliva di resistere in giudizio contro il reclamo in questione e contestualmente si dava mandato a questo settore al fine di individuare, in concerto con il sindaco, un legale in possesso dei requisiti e dell'esperienza necessaria;

Ritenuto, pertanto, necessario conferire l'incarico di patrocinio legale ad un professionista iscritto all'Ordine degli Avvocati, dotato della necessaria esperienza e professionalità, atteso che nel proprio organico non vi sono figure professionali con tale qualifica:

Considerato che per l'espletamento dell'incarico in oggetto è stato contattato l'Avv.

Carlo Selis, in possesso dell'esperienza e delle competenze necessarie in merito avendo ampia conoscenza della causa in oggetto, avendone egli stesso seguito il primo grado di giudizio;

Visto il preventivo di spesa trasmesso dall'Avv. Selis che prevede, per l'espletamento dell'incarico in oggetto, un compenso totale pari a € 2.492,10 oltre spese generali 15%, IVA 22%, CPA 4% al lordo delle ritenute fiscali, per un totale di € 3.636,27;

Ritenuto di dover provvedere in merito, affidando l'incarico all' Avv. Selis con studio legale a Olbia in Via Vittone 29, P.IVA 02085560908, per la costituzione del Comune di Loiri Porto San Paolo nel Reclamo al Collegio ex art. 669-terdecies cod. proc. Civ, proposto dai Sig.ri Veronelli N., Veronelli C.A. e Bolognesi D., per la riforma dell'ordinanza del 1° luglio 2022 comunicata il 6 luglio 2022 emessa nel procedimento avente R.G. n. 908/2021;

Vista la regolarità contributiva;

Rilevato che ai sensi della normativa vigente è stato acquisito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione il CIG **Z7C39984B6**;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

DETERMINA

- a. **di considerare** la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- b. **di affidare** all' Avv. Carlo Selis con studio legale a Olbia in Via Vittone 29, P.IVA 02085560908, l'incarico per la costituzione in giudizio del Comune di Loiri Porto San Paolo nel Reclamo al Collegio ex art. 669-terdecies cod. proc. Civ, proposto dai Sig.ri Veronelli N., Veronelli C.A. e Bolognesi D., per la riforma dell'ordinanza del 1° luglio 2022 comunicata il 6 luglio 2022 emessa nel procedimento avente R.G. n. 908/2021;
- c. **di impegnare** la somma di € 3.636,27, comprensiva di oneri fiscali, previdenziali, spese e IVA (22%), sul cap. 4;
- d. **di inviare** copia del presente atto al responsabile del Servizio Finanziario per i provvedimenti di competenza;
- e. **di dare atto che:**

- il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge n. 190/2012 e all'art.6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.1 del 20/01/2021, non sussistendo relazioni di parentela fino al 2° grado, coniugi o affinità tra chi ha istruito e/o chi ha adottato l'atto e i titolari, gli amministratori o soci dei destinatari del provvedimento;
- il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui al Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) triennio 2022/2024, come da scheda Area Generale 8, Processo n. 8.3, approvato con deliberazione di Giunta n. 28 del 08/04/2022;
- le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente provvedimento, in ossequio al disposto dell'articolo 26 del Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" verranno pubblicati sul sito on line del Comune di Loiri Porto San Paolo nella sezione "Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti", secondo le disposizioni dell'art.37, del d.lgs.33/2013.

- La presente determinazione sarà pubblicata all'albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi

Letto e approvato

Il Responsabile
dell'Area
Urbanistica

Ing. Simona
Lepori

Parere Favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

Loiri Porto San Paolo, 20-01-2023

Il Responsabile del Servizio
Ing. Simona Lepori

(firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs.
82/2005 s.m.1)